

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6015 del 10/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. per impianto ubicato in Via Stanzano n. 3117, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6246 del 10/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. per impianto ubicato in Via Stanzano n. 3117, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme, in via Stanzano n. 3117, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di molitura, deposito e vendita cereali. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A., C.F. 03417710377, P.IVA 00619531205, con sede legale a Castel San Pietro Terme, in via Stanzano n. 3117, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Anna Suzzi, in qualità procuratore speciale di RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 28/4/2017 al prot. n. 9012 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche; comunicazione/Nulla Osta in materia di acustica.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 5/5/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 8/5/2017 al prot. PGB0 n. 9945, ha trasmesso ad Arpae-SAC e ad Arpae - Distretto Territoriale di Imola, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Distretto Territoriale di Imola con propria nota del 19/6/2017, agli atti di Arpae al prot. PGB0 n. 13950, ha trasmesso ad Arpae-SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché per la componente acustica.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota del 29/8/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 29/8/2017 al prot. PGB0 n. 18222, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché il nulla osta acustico.

Relativamente alla matrice emissioni, si precisa che la RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. è esclusa dall'ambito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto trattasi di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146;

All.B – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 10/11/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

-
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
 - della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 - della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della RIGHINI E DALL'OSSO S.S.A. ubicato in Via Stanzano n. 3117, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Arpae - Distretto Territoriale di Imola), "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si confermano le prescrizioni già impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme nella precedente autorizzazione allo scarico n. 2018/2012 del 19/3/2013, visti il parere di Arpae - Distretto Territoriale di Imola prot. n. 13950 del 19/6/2017 ed il Parere comunale favorevole prot. n. 18222 del 29/8/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Dette prescrizioni sono qui di seguito riportate.

E' fatto obbligo:

- 1) Di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
- 2) Di osservare la normativa in vigore con particolare riferimento alle direttive della Regione Emilia Romagna approvate con deliberazione della Giunta Regionale in data 09/06/2003 n. 1053;
- 3) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 4) Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- 5) Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:

- vengano periodicamente puliti la fossa Imhoff ed i pozzetti;
- sia controllato periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno affinché non provochino intasamenti ambientali;
- qualora la zona venga servita da pubblica fognatura, l'edificio dovrà allacciarsi alla pubblica fognatura previa presentazione di domanda di autorizzazione;

6) i diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati;

7) per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico in acque superficiali prot. 22071/2012 rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme. .

Sinadoc n. 16431/2017

Documento redatto in data 10/11/2017



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA E TERRITORIO

richiesta presentata il 28/04/2017 al n. 09012 di protocollo

Pratica n. 7/AUA/17

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 28/04/2017 al numero 09012 di protocollo, dal sig. RIGHINI LUCIANO Legale Rappresentante della Società RIGHINI E DALL'OSSO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA per l'impianto dove si svolge attività di molitura cereali, deposito e vendita prodotti finiti sito in Via Stanzano n. 3117 –
Pratica SUAP n. 7/AUA/17

Vista la richiesta di AUA presentata in data 28/04/2017 al numero 09012 di protocollo, dal Signor RIGHINI LUCIANO nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 23/01/1958 CF: RGHLCN58A23E289Z, legale rappresentante della Società RIGHINI E DALL'OSSO con sede legale in Fontanelice (BO) Via Cavulla, 31 - CF: 03417710377 per le seguenti matrici:

- Matrice scarichi in acque superficiali;
 - Matrice emissioni in atmosfera;
 - Matrice impatto acustico;
- provenienti dall'impianto dove si svolge attività di molitura cereali, deposito e vendita prodotti finiti sito in Via Stanzano n. 3117, identificata catastalmente al Foglio 60, mappali 475. 478 e 479;

Visto il parere di ARPAE - Distretto Territoriale di Imola - Sinadoc 16431/17 acquisito al protocollo del Comune in data 19/06/17 prot. n. 13143, relativamente alla matrice scarichi in acque superficiali e alla matrice impatto acustico con esito favorevole con prescrizione;

Si esprime, per quanto di competenza **parere favorevole**, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;

Si fa presente che il progetto di cui all'autorizzazione allo scarico dovrà essere conforme allo stato dei luoghi ed allo stato legittimo di cui ai titoli abilitativi presentati all'amministrazione comunale, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, in caso contrario, qualora si accerti la presenza di scarichi non conformi, saranno applicate le sanzioni di cui alla vigente normativa in materia di scarichi.

Castel San Pietro Terme, lì 28/08/2017

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI
(Ing. Mario Colombo)
f.to digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Righini e Dall'Osso s.s.a. ubicato in Via Stanzano n. 3117, Comune di Castel San Pietro Terme (BO)

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castel San Pietro Terme prot. 18222 del 29/8/2017 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 13950 del 19/6/2017;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
3. le attrezzature installate nell'attività di molitura cereali, dovranno, per numero, tipologia, posizione e potenza sonora, essere conformi a quanto illustrato nello studio acustico redatto in data 15/11/2007;
4. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata;
5. Le attrezzature e le attività di pulitura e molitura cereali dovranno essere gestite al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi il rispetto, sia in periodo diurno che notturno, del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora.

Pratica Sinadoc n. 16431/2017

Documento redatto in data 10/11/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.